

COMUNE DI DOZZA

PROVINCIA DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TAXI E DI
NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE**

INDICE GENERALE

CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI –

Art. 01 -Oggetto

Art 02 -Definizione dei servizi

Art.03 -Servizi complementari e integrativi

CAPO II -CONDIZIONI DI ESERCIZIO –

Art 04 -Titolo per l'esercizio dei servizi

Art. 05 -Cumulo dei titoli

Art. 06 -Forme giuridiche di esercizio dei servizi

Art. 07 -Ambiti operativi territoriali

CAPO III- CRITERI DI DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI TAXI E N.C.C. -

Art. 08 -Determinazione degli organici

CAPO IV -ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO -

Art. 09 -Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

Art.10 -Impedimenti soggettivi

Art. 11 -Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni agli organismi collettivi

CAPO V -COMMISSIONE CONSULTIVA –

Art. 12- Funzioni

Art. 13 -Composizione e nomina

Art. 14 -Modalità di funzionamento

Art. 15 -Durata in carica e sostituzione dei membri

CAPO VI- MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI -

Art. 16 -Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

Art. 17 - Contenuti del bando di concorso

Art. 18- Presentazione della domanda

Art. 19 -Commissione di concorso

Art. 20 -Attività della commissione di concorso

Art. 21 -Titoli di preferenza

Art. 22 -Materie d'esame

Art. 23 -Validità della graduatoria

Art. 24 -Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

Art. 25 -Validità delle licenze e autorizzazioni

Art. 26- Inizio del servizio

CAPO VII -MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI -

Art. 27 -Trasferibilità della licenza

Art. 28 -Trasferibilità per causa di morte del titolare

Art 29 -Sostituzione alla guida

Art. 30 -Collaborazione familiare

CAPO VIII -OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEL CONDUCENTE DI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA –

- Art. 31 -Obblighi del conducente
- Art 32- Turni ed orari di servizio
- Art. 33 -Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi
- Art. 34- Obblighi specifici per l'esercente il servizio N.C.C.
- Art. 35- Diritti dei conducenti taxi e N.C.C.
- Art. 36 -Divieti per i conducenti di taxi e N.C.C.
- Art. 37 -Divieti specifici per l'esercente il servizio taxi
- Art. 38- Divieti specifici per l'esercente il servizio N.C.C.

CAPO IX -CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO TAXI E N.C.C. -

- Art. 39 -Caratteristiche dei veicoli
- Art. 40 -Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi
- Art. 41 -Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio N.C.C.
- Art. 42- Tassametro per il servizio taxi
- Art. 43 -Controllo dei veicoli
- Art. 44 -Avaria dei veicoli
- Art. 45 -Veicoli di scorta
- Art. 46 -Radio telefono

CAPO X - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO –

- Art. 47- Posteggio di stazionamento taxi
- Art. 48- Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.
- Art. 49- Trasporto disabili
- Art. 50- Trasporto bagagli e animali
- Art. 51 -Tariffe
- Art. 52 -Ferie, assistenza, aspettative
- Art. 53 -Servizi con caratteristiche particolari
- Art. 54 -Uso collettivo del taxi
- Art. 55 -Vigilanza

CAPO XI -ILLECITI E SANZIONI –

- Art. 56 -Sanzioni
- Art. 57 -Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 58 -Diffida
- Art. 59 -Sospensione della licenza o autorizzazione
- Art. 60 -Sospensione cautelare dal servizio
- Art 61 -Decadenza della licenza o dell'autorizzazione

CAPO XII -DISPOSIZIONI FINALI –

- Art. 62 -Organico
- Art. 63 -Norma di rinvio
- Art. 64 -Abrogazione di precedenti disposizioni

CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 OGGETTO

1- Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di Taxi con autovettura e di Noleggio Con Conducente con autovettura (in seguito denominati "Taxi" e "N.C.C.") in conformità della Legge 15 gennaio 1992 N. 21 e tenuto anche conto delle direttive in materia emanate dalla Regione Emilia Romagna (Deliberazione del Consiglio Regionale n. 2009 del 31.05.94).

ART.2 DEFINIZIONE DEI SERVIZI

1 -I Servizi di Taxi e N.C.C. sono definiti in via generale dall'art.1 e, nei loro elementi specifici, rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della Legge 21/92.

ART.3 SERVIZI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI

1 -La funzione complementare e integrativa del trasporto pubblico di linea, propria degli autoservizi di cui all'art.2, può essere rafforzata in relazione a particolari esigenze territoriali, sociali o ambientali che inducano a ritenere più efficace e meno oneroso l'impiego delle autovetture Taxi ed N.C.C. in luogo degli autobus di linea.

2- In tali casi i Comuni, singoli o associati, provvedono - previo coordinamento con gli Enti concedenti le autolinee- a stipulare apposti contratti di servizio con i titolari delle licenze ed autorizzazioni di Taxi e di N.C.C., per disciplinare le modalità di espletamento dei servizi integrativi, ivi compresa la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza e l'eventuale concorso finanziario dei Comuni medesimi.

3- E' in ogni caso fatto salvo quanto previsto dall'art.53 comma 2.

CAPO II -CONDIZIONI DI ESERCIZIO

ART.4 TITOLO PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI

1-L'esercizio dei servizi di Taxi e N.C.C. è subordinato al rilascio rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione a persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art.6 della Legge 21/92.

2-Le modalità ed i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli arti. 8-9-10- 11 della Legge 21/92 e dal presente regolamento.

ART.5
CUMULO DEI TITOLI

- 1- I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art.8 della Legge 21/92.
- 2- Il cumulo in capo ad un medesimo titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. è ammesso fino ad un massimo di n. 3 autorizzazioni.

ART.6
FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO DEI SERVIZI

- 1- I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio Taxi o N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della Legge 21/92.
- 2- E' consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7 , comma 1, della Legge 21/92, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento, al predetto organismo collettivo, dà diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata.

ART.7
AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI

- 1- I titolari di licenza o di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e a condizione di reciprocità negli Stati ove i regolamenti degli stessi lo consentano.
- 2- Per il servizio Taxi il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale, fermo restando che oltre tale ambito territoriale la corsa è facoltativa.
- 3- L'inizio del servizio di N.C.C., fatto salvo quanto consentito dall'art.46, comma 3, avviene nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, per qualunque destinazione.
- 4- E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento. La prenotazione del servizio Taxi è di norma vietata al di fuori dei casi di prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio.

CAPO III- CRITERI DI DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI TAXI E N.C.C.

ART.8
DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI

- 1- Il numero delle autovetture da adibire al servizio di Taxi ed al servizio di N.C.C. è di competenza del Consiglio Comunale.
- 2- Spetta alla Provincia l'approvazione dei suddetti provvedimenti da considerarsi a tutti gli effetti come parte integrante del presente regolamento.

CAPO IV -ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

ART.9
REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1- Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio Taxi o N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - b) essere residente in un Comune della Regione Emilia Romagna;

- c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della Legge 21/92 ovvero in qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui all'art.7, comma 1;
 - d) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'art.10 comma 1, lett. f);
 - e) essere iscritto all'albo delle imprese artigiane o al registro delle ditte presso la C.C.I.A.A;
 - f) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
 - g) non aver trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei 5 anni precedenti nell'ambito del Comune;
 - h) non essere titolari di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. rilasciata da altro Comune fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni di cui all'art.5 comma 2;
 - i) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti per legge.
- 2- Per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesta altresì la disponibilità nel territorio del Comune che rilascia l'autorizzazione, di una rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio.
- 3- L'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1 lettera c), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale, in quanto già accertato dagli uffici della Camera di Commercio competente per la formazione e la conservazione del ruolo, di cui all'art. 6 della legge 21/92.
- 4- In ogni caso, il responsabile del procedimento può disporre accertamenti d'ufficio, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni ed ordinare esibizioni di documenti, ai fini della verifica dei requisiti e della sussistenza degli impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza/autorizzazione di cui all'art. 10.
- 5- Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15.
- 6- La perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo.

ART. 10 IMPEDIMENTI SOGGETTIVI

- 1- Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza o autorizzazione:
- a) essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione della professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - b) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:
 - 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione);
 - 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
 - 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale);
 - 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - c) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - d) essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - e) essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;
 - f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all' Amministrazione Comunale competente al rilascio del titolo.
- 2 -Il verificarsi degli impedimenti di cui al presente articolo in un momento successivo al rilascio del titolo comporta la decadenza dello stesso.

ART. 11 REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI AGLI ORGANISMI COLLETTIVI

- 1- Chi intende conferire la propria licenza o autorizzazione ad un organismo collettivo ai sensi dell'art.6 comma 2 deve produrre la seguente documentazione:
- a) copia autentica dell'atto con il quale viene conferita la licenza/autorizzazione;

b) certificato della C.C.I.A.A. attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo. Detta certificazione sostituisce, per la durata del conferimento, il requisito previsto dall'art.9 comma 1 lettera e);

c) copia della documentazione relativa al possesso, da parte del conducente del veicolo dei requisiti previsti dall'art.6 della Legge 21/92.

2- L'ufficio competente del Comune che ha rilasciato il titolo, entro 30 giorni dalla presentazione, verifica la documentazione e rilascia apposito nulla osta ritenuto operativo fino a quando il titolare non eserciti la facoltà di cui ai commi 2 e 3 dell'art.7 della Legge 21/92.

3 - Nella licenza o autorizzazione saranno riportati in calce la data di conferimento , la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.

CAPO V- COMMISSIONE CONSUL TIVA

ART. 12 FUNZIONI

1- Per l'esame dei problemi di carattere generale e per l'espressione di pareri, in riferimento all'esercizio del servizio ed all'applicazione del presente regolamento, è istituita una apposita Commissione Consultiva, nominata con le modalità di cui all'art. 13.

2- La Commissione Consultiva esprime un parere obbligatorio non vincolante nelle seguenti materie:

- a) formazione e variazione degli organici di servizio;
- b) formazione e variazione di norme regolamentari;
- c) tariffe;
- d) criteri e procedure per l'individuazione dei posteggi di stazionamento;
- e) criteri e procedure per i turni e gli orari del servizio taxi.

3- Qualora il parere non venga espresso entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta, si potrà procedere indipendentemente dall'acquisizione dello stesso.

4 Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato, per una sola volta, nel caso in cui il Presidente della Commissione ne abbia presentato la necessità ai fini istruttori.

ART. 13 COMPOSIZIONE E NOMINA

1- La Commissione consultiva di cui all'art. 12, è costituita con atto del Sindaco del Comune ed è composta da 6 membri così individuati:

- a) tre componenti designati dal Consiglio Comunale, di cui uno tra i consiglieri;
- b) due rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
- c) un rappresentante designato dalle Associazioni degli utenti a livello locale o, in alternativa, dalla Confederazione Regionale Sindacale Unitaria.

2- Nel caso in cui, entro i termini stabiliti, taluna delle Associazioni di Categoria non provveda a designare i propri rappresentanti, la Commissione è costituita dai soli componenti effettivamente designati.

3- La Commissione è presieduta dal membro Consigliere Comunale. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente del Comune di qualifica non inferiore alla VI.

ART. 14 MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1- Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale fissa l'ordine del giorno.

2- La Commissione è convocata di norma almeno una volta all'anno. Può essere, altresì, convocata qualora pervenga al Presidente apposita e motivata richiesta da parte di almeno due componenti la Commissione medesima. Il Presidente comunica le proprie determinazioni entro 20 giorni dalla richiesta.

3- Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti. La Commissione decide a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

4- Per le proposte relative alla pianta organica delle licenze e delle autorizzazioni, la Commissione adotta le proprie determinazioni con la presenza di tutti i suoi componenti. In questo caso, il membro della Commissione che senza giustificato motivo non sia intervenuto a due sedute consecutive decade dall'incarico e la Commissione può proseguire nei suoi lavori salva la nomina del sostituto.

5- In caso di assenza temporanea del Presidente la carica viene assunta da altro componente di designazione comunale.

6-Di ogni seduta viene redatto apposito verbale a cura del segretario della Commissione; il verbale deve riportare in modo sintetico le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.

ART. 15

DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI

1- La Commissione Consultiva resta in carica quattro anni dalla sua costituzione.

2- I componenti della Commissione possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, impedimento permanente, morte, nonché per provvedimento motivato del Consiglio Comunale o dell'Associazione che li ha designati.

3-Il Presidente cessa di diritto dalla carica, e deve essere sostituito, qualora venga meno la sua qualità di Consigliere Comunale.

CAPO VI -MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 16

CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1- Le licenze per l'esercizio del servizio Taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate a seguito di pubblico concorso ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti fino a copertura degli organici comunali dei servizi, determinati ai sensi dell'art.8.
- 2- Qualora si verifici per qualsiasi motivo una vacanza negli organici dei servizi, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria .
- 3- L'indizione del concorso, di competenza della Giunta Comunale, avviene entro 120 giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinati gli organici o si è aumentato il contingente numerico esistente ovvero dal momento in cui si sono liberati i posti nell'organico esistente.
- 4- L'approvazione del bando è di competenza della Giunta Comunale ed il relativo avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.
- 5- I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.
- 6- Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di qualsiasi Provincia e di qualsiasi analogo elenco di un Paese della Comunità .Economica Europea.

ART. 17

CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO

- 1- Il bando di pubblico concorso deve prevedere
 - a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze o delle autorizzazioni;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti da produrre;
 - d) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'art. 21 ;
 - e) le materie d'esame;
 - f) la durata di validità della graduatoria;
 - g) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità h) il termine per la conclusione del procedimento.

ART.18

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 1- La domanda per la partecipazione al concorso per l'assegnazione della licenza di Taxi o dell'autorizzazione per N.C.C. deve essere presentata al Sindaco, in bollo, con firma autenticata a norma della Legge 15/68 .Nella domanda devono essere indicate le generalità, luogo, data di nascita e residenza, del richiedente e deve essere eletto domicilio per le comunicazioni.
- 2- La domanda medesima deve contenere, in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi della Legge 15/68, il possesso dei requisiti di cui all'art. 9 comma 1, lettere a-b-c-d-g-h.
- 3- La dichiarazione resa da chi è titolare di più autorizzazioni ai sensi dell'art.8, comma 2, legge 21/92, deve contenere l'indicazione delle stesse precisando il Comune di rilascio.
- 4- Deve altresì essere dichiarata la frequenza e la gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato sia incorso.

ART. 19
COMMISSIONE DI CONCORSO

1 -Per l'espletamento del concorso di cui all'art.16, la Giunta Comunale nomina una apposita Commissione di concorso composta da tre membri di cui:

-il responsabile del settore, che la presiede

-due membri nominati tra esperti del settore in possesso di idonei requisiti professionali

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla VI".

2- Nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di sostenere la prova per una o più lingue straniere, la Commissione è integrata da un esperto nella lingua prescelta.

ART.20
ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO

1- L'ufficio comunale competente valuta la regolarità della domanda di ammissione e trasmette alla Commissione l'elenco dei candidati ammessi.

2- La data dell'esame, fissata dalla Commissione, è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda almeno 15 giorni prima della data suddetta.

3- La Commissione, nella seduta di prima convocazione, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti e indicati nel bando deliberato. Devono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età e all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone. La frequenza e la gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato sia incorso vengono sempre valutate negativamente. Non può in alcun caso costituire titolo da valutare la residenza nel Comune o in altro del territorio nazionale.

4- Per esprimere il proprio giudizio ciascun Commissario dispone di dieci punti .

5- L'eventuale giudizio positivo sull'accertamento della conoscenza delle lingue straniere sarà tenuto in conto dalla Commissione nella formulazione del giudizio complessivo.

6- Alla prova d'esame e alle relative valutazioni devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

7- La Commissione, concluso l'esame delle prove, redige la graduatoria di merito, tenendo conto dei titoli di preferenza, e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.

ART.21
TITOLI DI PREFERENZA

1- A parità di merito costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

a) avere esercitato servizio di Taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi ovvero essere stato dipendente di una impresa di N.C.C. per il medesimo periodo ai sensi dell'art,8, comma 4 della Legge 21/92;

h) essere in possesso di altra licenza di N.C.C. dello stesso Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;

c) la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap;

d) essere associati (per i servizi di N.C.C.) in forma Cooperativa, di Società o di Consorzio di Imprese purchè esercitanti.

2- A parità di preferenza precede il maggiore di età

ART .22
MATERIE D'ESAME

- 1- Le materie d'esame per l'assegnazione della licenza o autorizzazione riguardano :
 - a) la conoscenza del regolamento comunale di esercizio;
 - b) la conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune;
 - c) la conoscenza di elementi di diritto civile, commerciale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione.
- 2- Possono aggiungersi, facoltativamente, a scelta del candidato, altre prove riguardante la conoscenza pratica di una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo. A tal fine il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all'esame la lingua per la conoscenza della quale intenda essere sottoposto all'esame.
- 3- L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere è effettuato contestualmente alla prova d'esame.

ART .23
VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

- 1- La graduatoria ha la validità di diciotto mesi dalla data di approvazione da parte della Giunta Comunale.
- 2- I posti di organico che si rendono vacanti nel corso di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima, fino al suo esaurimento.

ART .24
RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1- Il responsabile del procedimento, entro venti giorni dall'approvazione della graduatoria di merito, ne dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta giorni, prorogabili in presenza di accertata impossibilità all'adempimento, per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.9, comma 1, lettere e -f- i, e comma 2.
- 2- Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora riscontrata regolare.

ART 25
VALIDITA' DELLE LICENZE E AUTORIZZAZIONI

- 1- Ogni anno, nel mese di novembre, deve essere presentata dal titolare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi della Legge 15/68, attestante il permanere dei requisiti di cui all'art.9. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di accertare i requisiti dichiarati.
- 2- Il titolare della licenza o autorizzazione può essere dichiarato decaduto, anche prima del suddetto termine di controllo, nei casi e con le forme previste dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

ART .26
INIZIO DEL SERVIZIO

- 1- Il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento dello stesso.
- 2- Il suddetto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri la non disponibilità del mezzo o l'esistenza di altro impedimento ad iniziare il servizio dovuti a causa ad esso non imputabile.

CAPO VII -MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI.

ART .27
TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA

- 1- La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili, nei casi consentiti dalla legge, ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.
- 2- la licenza e l'autorizzazione sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel ruolo di cui all'art.6 della Legge 21/92, ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
- 3- L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere fornita dal titolare avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti.
- 4- Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, entro cinque giorni dal rilascio del suddetto certificato dovranno essere consegnati all'ufficio comunale competente: il certificato stesso, i titoli autorizzativi e i relativi contrassegni identificativi.
- 5- Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà essere richiesto entro un anno dalla data di rilascio del certificato medico, a pena di decadenza.
- 6- Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART .28
TRASFERIBILITA' PER CAUSA DI MORTE DEL TITOLARE

- 1- In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite, ai sensi dell'art. 9 della Legge 21/92.
- 2- Gli eredi devono comunicare il decesso, al competente ufficio comunale che ha rilasciato il titolo, entro sei mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:

- a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del de cuius, che sia in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione; oppure
- b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del de cuius di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare, che sia in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, quale subentrante nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri il titolo; oppure
- c) la volontà degli eredi minori di avvalersi della facoltà di cui all'art.10, comma 2, della Legge 21/92.
- 3- Il subentro di cui al precedente comma 2, lett. a) e b), deve avvenire mediante designazione nominativa, entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lett. b), la designazione deve essere effettuata congiuntamente dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del de cuius e contenere l'accettazione espressa dal designato. Nel caso previsto dal comma 2, lett. c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il ventunesimo anno di età possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti previsti all'art.9, comunque, non oltre dodici mesi dal raggiungimento del ventunesimo anno di età
- 4- Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza o dell'autorizzazione, con conseguente decadenza.
- 5- Il subentrante o il sostituto, ai sensi del precedente comma 3, deve presentare, al competente ufficio comunale, entro il termine di novanta giorni dalla data di accettazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.9.
- 6- In ogni caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

ART .29 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

- 1- Il titolare di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi possono essere sostituiti, temporaneamente, alla guida del Taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della Legge 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti:
- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui, da usufruire anche in periodi frazionati;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.
- 2- Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della Legge 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento della maggiore età
- 3- Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della Legge 18 aprile 1962 n.230.
- 4- Il titolare della licenza Taxi deve segnalare la sostituzione alla guida all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo. La segnalazione deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei rapporti di collaborazione di cui rispettivamente ai commi 3 e 5. Riguardo alla segnalazione suddetta devono essere allegati:
- a) copia dell'atto di assunzione sottoscritta dal titolare e dal sostituto;
 - b) copia della comunicazione indirizzata alla Sezione Circoscrizionale dell'Ufficio di Collocamento, con l'avvenuta regolarizzazione dell'assunzione a tempo determinato;
 - c) copia della posizione INAIL e INPS attestanti la regolarizzazione come lavoratore dipendente del sostituto.
- 5- Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche da contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi. Nell'ipotesi del suddetto contratto, ai fini della tutela dei trasportati, il titolare deve produrre idonea documentazione di copertura assicurativa e copia autentica del contratto.

6- Qualora dalle verifiche d'ufficio risultassero delle irregolarità nella sostituzione, si provvederà ad interdire il proseguimento dell'attività ed applicare le sanzioni amministrative del caso.

ART. 30 COLLABORAZIONE FAMILIARE

1) I titolari di licenza Taxi o di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo di cui all'art.6 Legge 21/92, conformemente a quanto previsto dall'art.230 bis del Codice Civile. A tal fine la documentazione richiesta è la seguente:

a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art.10 comma 4 della Legge 21/92;
b) dichiarazione sostitutiva, resa dal collaboratore familiare ai sensi della Legge 15/68, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 comma 1 lettere a-b-c.

2- L'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, verificati la documentazione e i requisiti previsti rilascia apposito nulla osta e ne riporta nota nella licenza/autorizzazione.

3- Si applicano ai collaboratori le disposizioni dell'art. 10.

4- Il collaboratore familiare, per il servizio Taxi, ha l'obbligo di rispettare turni ed orari assegnati al titolare.

5- La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente nel mese di novembre, tramite dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della Legge 15/68, rilasciata dal titolare della licenza o autorizzazione.

6- La non conformità della attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti o la sussistenza degli impedimenti di cui all'art.10 comporta l'immediata revoca del nulla-osta rilasciato dall'Amministrazione Comunale.

CAPO VIII – OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA.

ART. 31 OBBLIGHI DEI CONDUCENTI

1-I conducenti delle autovetture di servizio Taxi e N.C.C. hanno l'obbligo di:

a) prestare il servizio;

b) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;

c) comportarsi con correttezza, civismo e sensi di responsabilità in qualsiasi evenienza;

d) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;

e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;

f) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;

g) entrare su richiesta dell'utente anche in strade private delimitate da cancelli;

h) applicare sul mezzo, ai sensi di quanto disposto da apposita ordinanza, i contrassegni distintivi di riconoscimento e gli adesivi specificanti la tipologia della tariffa, rilasciati dall' Amministrazione Comunale;

i) tenere a bordo del mezzo oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o l'autorizzazione comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati;

l) comunicare, all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni;

m) comunicare, all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, eventuali notifiche delle ~ .Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica;

n) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;

o) avere, durante il servizio, abbigliamento confacente al pubblico servizio prestato.

ART. 32
TURNI ED ORARI DI SERVIZIO

I Servizi di Taxi sono regolati da turni e orari stabiliti dal Sindaco.

ART. 33
OBBLIGHI SPECIFICI PER L'ESERCENTE IL SERVIZIO TAXI

1- Oltre agli obblighi di cui all'art.31 l'esercente il servizio taxi ha l'obbligo:

- a) di aderire ad ogni richiesta di trasporto da effettuarsi nell'ambito del Comune, purchè il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative della autovettura o l'autovettura sia già impegnata o si trovi in procinto di terminare il servizio;
- b) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di taxi libero o occupato;
- c) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate.

ART. 34
OBBLIGHI SPECIFICI PER L'ESERCENTE IL SERVIZIO N.C.C.

1) Oltre agli obblighi di cui all'art. 31, l'esercente il servizio N.C.C. ha l'obbligo di:

- a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo e ora convenuti) salvo causa di forza maggiore;
- b) di riportare la vettura nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto;
- c) di comunicare entro 15 giorni, all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa;
- c) di richiedere l'autorizzazione preventiva al Sindaco per la sostituzione dell'autoveicolo;
- d) di applicare ai dipendenti il Contratto Nazionale di Lavoro della categoria di riferimento.

ART. 35
DIRITTI DEI CONDUCENTI TAXI E N.C.C.

1- I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:

- a) essere tempestivamente informati, dall'ufficio comunale competente di tutte le variazioni della toponomastica locale;
- c) richiedere all'utente, ad inizio corsa, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
- d) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall'art. 50.

2- In particolare il tassista ha diritto:

- a) di rifiutare la corsa dell'utente che si presenti in stato di evidente alterazione;
- b) in caso di attesa, richiesta dall'utente, al pagamento del corrispettivo della corsa indicata dal tassametro in quel momento;
- c) di rifiutare la corsa che comporti l'allungamento del servizio di oltre trenta minuti rispetto al turno di lavoro prescelto.

ART.36
DIVIETI PER I CONDUCENTI DI TAXI E N.C.C.

- 1) E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio di:
- a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
 - d) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
 - e) trasportare animali di loro proprietà
 - f) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea;
 - g) applicare nella autovettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento.

ART. 37
DIVIETI SPECIFICI PER L'ESERCENTE IL SERVIZIO TAXI

- 1- Oltre ai divieti di cui all'art. 36 all'esercente il servizio taxi è vietato:
- a) fare salire sul mezzo, durante la sosta nelle piazzole, persone estranee al servizio;
 - b) effettuare servizio di trasporto passeggeri con il segnale "vettura libera"
- a) provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nelle piazzole di sosta;
 - d) iniziare il servizio nel territorio di altro Comune.

ART. 38
DIVIETI SPECIFICI PER L'ESERCENTE IL SERVIZIO N.C.C.

- 1 -E' vietata la sosta che non sia collegata ad un contratto di trasporto in atto, tranne che per esigenze particolari e per un tempo non superiore, comunque, a quindici minuti.
- 2 -Nei casi di sosta, collegata ad un contratto di trasporto in atto, incombe al noleggiatore l'onere di dimostrare tale circostanza.

CAPO IX – CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI
DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E N .C. C.

ART .39
CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

- 1 - Gli autoveicoli di servizio di cui al presente regolamento devono:
- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - c) avere idonea agibilità ed almeno 3 sportelli di salita;
 - d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno della vettura;
 - e) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri;
 - f) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolati a partire dal 1° gennaio 1992;
 - g) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti disabili.
- 2 -L'applicazione di eventuale strumentazione oltre a quella espressamente consentita, deve in ogni caso essere funzionale al servizio e previamente comunicato all'ufficio comunale competente del Comune di Dozza. L'ufficio stesso può intervenire, nel termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, al fine di disporre la rimozione della strumentazione in questione qualora ritenuta non funzionale.

ART. 40

CARATTERISTICHE SPECIFICHE PER LE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO TAXI

1 -Oltre alle caratteristiche di cui all'art.39, l'autoveicolo taxi deve:

- a) essere dotato di tassametro, con le caratteristiche di cui all'art. 42;
 - b) avere a bordo la tabella delle tariffe a disposizione dell'utenza esposta in modo ben visibile. La tabella deve essere collocata nella parte retrostante dei sedili anteriori, con la possibilità di estrarla da eventuali supporti, per la lettura nelle diverse lingue straniere;
 - c) portare nel cruscotto, unitamente al contrassegno indicante il numero della licenza, gli appositi adesivi specificanti la tipologia delle tariffe e dei supplementi. Qualora non sia possibile, per insufficienza di spazio o dalle caratteristiche tecniche del cruscotto, la collocazione degli adesivi può essere fatta in luogo diverso, all'interno del veicolo, purché ben visibile;
 - d) essere del colore stabilito dall'apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolato in data successiva al 31 dicembre 1992;
 - e) portare negli sportelli anteriori il solo contrassegno identificativo indicante il numero della licenza, il nome e lo stemma del Comune che ha rilasciato la licenza, la scritta in colore nero "servizio pubblico" e una dicitura inerente il servizio d'area, del tipo stabilito con apposita ordinanza dal Comune di Dozza;
 - f) portare sul tetto della vettura apposito segnale illuminabile con dicitura "TAXI";
 - g) portare, se collegato a un ponte radio, sulle parti laterali dei parafranghi anteriori, un contrassegno di riconoscimento approvato dall'Amministrazione comunale di Dozza;
- 3- E' consentito esporre adesivi per la richiesta di fatturazione.

ART. 41

CARATTERISTICHE SPECIFICHE PER LE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO N.C.C.

1. -Oltre le caratteristiche di cui all'art.39, l'autoveicolo N.C.C. deve:

- a) essere di colore scuro. E' ammesso, altresì, la stessa colorazione prevista per le vetture adibite a servizio taxi, qualora si tratti di vetture commercializzate esclusivamente con tali colorazioni;
- b) portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune che ha rilasciato il titolo ed il numero della autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita con apposita ordinanza del Comune;
- d) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

ART. 42

TASSAMETRO PER IL SERVIZIO TAXI

1 -L'installazione del tassametro deve essere effettuata dalle officine di fiducia autorizzate dal Comune di Dozza;

2 -Il tassametro, deve essere omologato e dotato delle seguenti caratteristiche tecniche:

- a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento di relativa tariffa;
- b) indicare l'esatto importo in lire italiane.

3- Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che, sia l'autista sia l'utente, possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.

4- Il tassametro è sottoposto a verifica, da parte del competente ufficio del Comune di Dozza per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 1, della collocazione di cui al comma 2 e della corretta taratura tariffaria. A seguito della suddetta verifica il tassametro è sottoposto a piombatura.

5 -Tutte le modifiche, determinate dall'Amministrazione comunale, aventi effetto sul tassametro, obbligano all'adeguamento dello stesso e alla verifica di cui al comma 3.

6 -Il tassametro deve altresì :

a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo viene impegnato in servizio e bloccato non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione ovvero venga licenziato dall'utente;

b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa, fatta eccezione per quanto indicato dalla successiva lettera c). L'applicazione dei supplementi, notturno e festivo, va attuata al momento della discesa dell'utente dal taxi;

c) L'eventuale richiesta di sosta, in percorso a tariffa extraurbana, è da considerarsi un supplemento ed il relativo importo, pari al tempo di sosta effettuato, può essere richiesto separatamente.

7 - Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.

8 - In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

9- Il tassista è tenuto a dare comunicazione al competente ufficio del Comune di Dozza di qualsiasi intervento che abbia richiesto la spiombatura del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente ai sensi del precedente comma 3.

10- Il tassista è tenuto, inoltre, a notificare all'ufficio comunale anzidetto ogni eventuale modificazione dei pneumatici delle ruote motrici della autovettura con altri di misura diversa, nel qual caso si dovrà procedere a tarare il tassametro in base alle nuove misure.

ART. 43 CONTROLLO DEI VEICOLI

1 - Fatta salva la verifica di competenza degli organi della MCTC, le autovetture da adibire al servizio Taxi ed al servizio di N.C.C. sono sottoposte, prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità a controllo da parte del competente ufficio del Comune, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli articoli 39 -40 -41. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, si avvale della Polizia Municipale.

2 - Il veicolo sottoposto a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, dovrà nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui al precedente comma 1, essere ricondotto a condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizione utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Sindaco del Comune che ha rilasciato il titolo, provvede ai sensi dell'art. 59, comma 1.

3 - I titolari di licenza Taxi o autorizzazione N.C.C. hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'ufficio comunale competente.

4 - L'ufficio competente del Comune, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

ART.44 AVARIA DEL VEICOLO

1- Qualora per avaria del veicolo, o altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2 - Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ulteriore possibile danno e disagio.

ART. 45 VEICOLI DI SCORTA

1- Nell'ambito organizzativo dei servizi Taxi e N.C.C., il Comune che ha rilasciato il titolo può definire, con pianta organica distinta, in soprannumero rispetto all'organico, il numero delle licenze o autorizzazioni da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta in caso di fermo tecnico del veicolo.

2-Il Comune stabilirà contemporaneamente le condizioni per la loro assegnazione ed i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

3- Il veicolo fermo per motivi tecnici, potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura avente tutte le caratteristiche d'idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio pubblico non di linea.

ART. 46 RADIO TELEFONO

1- Il servizio Taxi e N.C.C. può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono:

2- Il servizio radio-taxi, assicura il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante impegno dell'autovettura che comporti il minor costo per l'utente. Il servizio di radio-taxi comporta un supplemento tariffario nella misura massima stabilita dall'autorità comunale, sentiti i gestori dei ponti radio.

3- Il servizio radio telefono di N.C.C. raccorda gli utenti e gli esercenti il servizio, presso le rispettive sedi o rimesse. Le sedi o rimesse possono a loro volta essere collegate telefonicamente con le singole autovetture in servizio per comunicare, alle stesse, le prenotazioni pervenute.

CAPO X - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 47 POSTEGGIO DI STAZIONAMENTO TAXI

1- Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree (piazzole) a tal fine predisposte. Dette aree vengono individuate dal Sindaco. Spetta all'Amministrazione comunale, esclusivamente, l'allestimento e la manutenzione delle piazzole ai sensi degli articoli 6, 7 e 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada).

2- I tassisti debbono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. E' però facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine sopraddetto. E' altresì possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.

3- E' facoltà del Sindaco l'interdizione dall'uso di dette piazzole quando lo ritenga necessario, nonché l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico.

4- Le autovetture taxi possono, altresì, sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico divertimento, soltanto un'ora avanti la fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità

5- E' consentito all'utente di accedere al servizio Taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione.

6- E' fatto divieto di caricare l'utenza in prossimità e/o a vista del posteggio, qualora vi siano Taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.

ART. 48 STAZIONAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO N.C.C.

1- Lo stazionamento delle autovetture di servizio N.C.C. avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza. Tuttavia, qualora l'organico definito con provvedimento di C.C. non preveda l'esercizio del servizio di Taxi, i veicoli immatricolati per il servizio N.C.C. sono autorizzati a stazionare sulle aree pubbliche destinate al posteggio "Taxi", osservando le medesime norme e prescrizioni dettate per questi ultimi.

ART .49
TRASPORTO DISABILI

1 - Ai sensi dell'art.14, comma 1, della Legge 21/92, i servizi di Taxi e di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti disabili. I conducenti hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture.

2- I titolari di licenza Taxi o autorizzazione N.C.C. possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità

3- I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del DPR 27 aprile 1978, n.384.

ART .50
TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI

1- E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.

2 -E' obbligatorio altresì , e gratuito, il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

ART .51
TARIFFE

1-Le tariffe del servizio Taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, nonché i relativi supplementi, sono fissati con deliberazione della Giunta Comunale su proposta della Commissione Consultiva. Le tariffe e i relativi supplementi sono sottoposti a verifica periodica da parte del Comune, in riferimento all'andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita rilevato a livello locale nonché sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia, sentite le Associazioni sindacali di categoria. L'esito della verifica è sottoposta alla Commissione consultiva di cui all'art. 12 per il prescritto parere.

2-Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi e minimi stabiliti dalla Giunta comunale in base ai criteri determinati dal Ministro dei Trasporti con D.M. 20 Aprile 1993 e in esito a procedimento analogo di quello disciplinato al comma 1

2- Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dall'autorità comunale debbono essere espone, all'interno dell'autovettura, ai sensi dell'art. 40, comma 1, lettera b). La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese e inglese.

ART .52
FERIE, ASSENZE, ASPETTATIVE

1-I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del veicolo per i motivi e con le modalità di cui all'art.29, comma 1.

2-Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione della licenza o autorizzazione, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. La richiesta di aspettativa deve essere motivata e documentata.

ART .53
SERVIZI CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI

1- Gli organismi economici di categoria dei tassisti e i noleggiatori possono convenzionarsi con soggetti terzi (enti, società associazioni, etc.) comprese le amministrazioni pubbliche, al fine di prevedere determinate condizioni per l'effettuazione del servizio.

2- Il contenuto delle convenzioni non può in nessun caso contravvenire alle disposizioni del presente regolamento, particolarmente per quanto riguarda le caratteristiche specifiche dei servizi.

3 -Copia delle convenzioni stipulate deve essere inviata al competente ufficio del Comune di Dozza che adotterà necessari provvedimenti in caso di contrasto con le norme di legge o regolamento.

4 -E' altresì , consentito, ai soggetti di cui al comma 1, nel pieno rispetto delle caratteristiche del servizio di cui all'art. 2, comma 1 e art. 3, della legge 21/1992, l'utilizzo di forme di abbonamento a condizione che siano sviluppate idonee attività di promozione e preventiva pubblicizzazione, garantendo la trasparenza delle condizioni a cui è offerto il servizio, soprattutto, favorendone la visibilità in modo da consentire agli utenti d'esercitare la propria facoltà di scelta

ART.54

USO COLLETTIVO DEL T AXI

1- Il servizio di " taxi collettivo" costituisce una modalità particolare di effettuazione del servizio taxi, la cui caratteristica è quella, di offrire il servizio stesso contemporaneamente a più utenti per distinti contratti di trasporto.

2 -Si attiva con un numero di utenti non inferiore a tre ed è accessibile in qualunque luogo del territorio di ciascun Comune dell'area e solo per percorsi a tariffa urbana con unico luogo di destinazione.

3- La tariffa è determinata frazionando la tariffa ordinaria in tre parti uguali, ed aggiungendo, al quoziente così determinato, una maggiorazione, da determinarsi periodicamente d'accordo con le organizzazioni sindacali di categoria ogni qualvolta si prevedono gli adeguamenti tariffari. Tale tariffa, così scomposta, è inserita e visualizzata nel tassametro per la sua lettura immediata. Ogni utente dovrà a destinazione raggiunta, pagare l'importo in tal modo determinato non essendo i singoli utenti tenuti in solido con gli altri al pagamento dell'intero. La tariffa, va quindi riferita non globalmente a tutti gli utenti che beneficiano contestualmente dello stesso servizio, bensì agli stessi in forma singola. L'importo finale, quindi, risulta dalla somma di più tariffe a carico di diversi utenti, per i diversi servizi dagli stessi richiesti. Ad ogni variazione della tariffa ordinaria consegue automaticamente anche quella collettiva.

4 -I supplementi per il servizio notturno, festivo ed aeroporto, sono anch'essi frazionati in tre parti uguali ed arrotondati secondo le modalità stabilite nell'apposita delibera comunale. Possono essere richiesti solo se il trasporto è effettuato fino ad un massimo di quattro utenti. Qualora il numero di passeggeri sia superiore a quattro, i supplementi menzionati non possono essere richiesti risultando compresi nella tariffa.

5- Rimane fermo l'ordine di precedenza da accordare all'utente, singolo o collettivo, previsto in via generale dal presente regolamento.

6- L 'ufficio comunale competente e le organizzazioni di categoria dovranno mettere in atto le forme più efficaci di comunicazione all'utenza.

ART .55

VIGILANZA

1- La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e in generale sull'esercizio dei servizi Taxi e N.C.C. compete al Comune. L'ufficio comunale, per l'attività di vigilanza e controllo, si avvale dell'Ufficio di Polizia Municipale.

CAPO XI - ILLECITI E SANZIONI

ART .56

SANZIONI

1- Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli.

2- Nel caso in cui vengano riscontrate violazioni al presente regolamento si applicano le procedure di cui alla Legge 689/81.

ART .57
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1- Per le violazioni al presente regolamento, esclusi i casi di cui all'art.59, si applicano, ai sensi dell'art.10 della Legge 689/81 e di quanto disposto dagli arti. 106 e 107 del R.D. 3 Marzo 1934 n. 383, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000 per le violazioni di cui ai seguenti articoli:

Art. 31

Art. 33 comma 1 lett. b -c

Art. 34 comma 1 lett. b -c -d

Art. 36 comma 1 lett. b -e

Art. 37 comma 1 lett. a -b

Art. 38

Art. 47

Art. 48

Art. 49 comma 3

b) da un minimo di E. 500.000 ad un massimo di E. 1.000.000 per le violazioni di cui ai seguenti articoli:

Art. 29

Art. 30 commi 1 e 3

Art. 33 comma 1 lett. a

Art. 34 comma 1 lett. a

Art. 36 comma 1 lett. a -c -f- g

Art. 37 comma 1 lett. A

Art. 39

Art. 40

Art. 41

Art. 49 comma 1

Art.50

2- Il trasgressore è ammesso a pagare una somma in misura ridotta ai sensi dell'art.16 della Legge 689/81, entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione.

3-Ai sensi dell'art. 107 del R.D. 3 Marzo 1934 n.383, è ammesso, a titolo di oblazione, il pagamento del minimo edittale nelle mani dell'agente accertante nel caso di contestazione immediata della violazione a carico del contravvenuto.

ART .58
DIFFIDA

1 -Il titolare della licenza o dell'autorizzazione, qualora sia incorso, per la seconda volta nell'arco di un anno in una sanzione prevista dal presente regolamento, è soggetto, altresì, alla diffida da parte dell'Amministrazione comunale.

ART. 59
SOSPENSIONE DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE

1. -La licenza o l'autorizzazione è sospesa dal Sindaco per un periodo da uno a tre mesi nei seguenti casi:

a) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;

b) prestazione del servizio con tassametro manomesso;

c) comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti;

d) testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento disciplinare promosso a carico di un altro operatore del servizio;

e) violazione dell'art. 30, comma 4;

f) violazione dell'art. 34, comma 1, lettera e)

- g) violazione dell'art. 36, comma 1, lettera c);
- ~~h)~~ violazione dell'art. 37, comma 1, lettera d);
- i) violazione dell'art. 42, comma 5.
- l) violazione dell'art. 44.

Le infrazioni di cui alle lettere precedenti si riferiscono sia al fatto del titolare della licenza o autorizzazione che dei suoi legittimi sostituti.

2 -La licenza o l'autorizzazione è sospesa dal Sindaco per un periodo di mesi uno, quando il titolare sia incorso nel secondo provvedimento di diffida di cui all'art. 58, nell'arco di due anni.

3- A seguito del provvedimento di sospensione della licenza od autorizzazione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo del veicolo con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione, comunicandola all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C.

ART. 60 SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO

1- Qualora il titolare di licenza o autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità l'Amministrazione comunale può procedere alla sospensione del servizio.

ART. 61 DECADENZA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

1- Il Comune che ha rilasciato il titolo dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione, a titolo di sanzione, nei seguenti casi:

- a) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni salvo i casi di forza maggiore;
- b) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a tre mesi senza giustificazione ;
- c) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'art. 59;
- d) quando vi sia violazione alle disposizioni contenute all'art. 43, comma 2;
- e) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio.

2- La decadenza viene comunicata all' Ufficio Provinciale della M.C.T.C ed all'ufficio della Camera di Commercio competente per la formazione e la conservazione del ruolo, di cui all'art. 6, comma 3, della legge 21/92, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

CAPO X II - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 62 ORGANICO

1- L'organico per il servizio trasporto di persone esercitato con autovettura è suddiviso in:

- a) servizio taxi;
- b) servizio di noleggio con conducente;

2- L'organico è determinato in:

- a) Servizio taxi n. 0
- b) Servizio n.c.c. n. 2

ART.63
NORMA DI RINVIO

1- Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 21/92, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili in materia.

2- Per i veicoli diversi dalle autovetture indicate dall'art.1 della Legge 21/92; comma 2, lettera a) e b), qualora se ne determinano le condizioni, si provvederà

a) ad applicare le norme del presente regolamento per quanto attiene il rilascio della autorizzazione amministrativa;

b) per quanto attiene l'organico, le modalità del servizio e le caratteristiche dei veicoli, si procederà alla integrazione del presente Regolamento.

ART.64
ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1- Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni e ordinanze che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.